

Difesa *professionista*

AREA MEDICA

Il presente fascicolo, congiunto al “MODELLO CA 2010/DB”, compone nell'insieme le Condizioni Generali di Assicurazione.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI CHE REGOLANO LE COPERTURE (TUTELA LEGALE)

ARTICOLO 19

AMBITO E GARANZIE - “PACCHETTO 6 PUNTI”

Con riferimento all'Art. 16 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE, la garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente/Assicurato in qualità di libero professionista e/o dipendente di Ente/Azienda Pubblica o Privata e/o Medico convenzionato con SSN regolarmente abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale e delle altre Persone Assicurate nell'ambito dell'attività professionale dichiarata in polizza.

Tale tutela si sostanzia nella:

- a) **Difesa Legale** nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- b) **Difesa Legale** nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale. Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- c) **Difesa Legale** nel caso in cui le Persone Assicurate debbano sostenere controversie relative a danni extracontrattuali subiti da persone e/o a cose per fatto illecito di terzi;
- d) **Difesa Legale** nel caso in cui le Persone Assicurate debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile. In tali ipotesi, la Società garantisce le spese legali necessarie per l'eventuale citazione in giudizio della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile con il limite massimo di € 500,00. Si intendono escluse le altre spese di difesa.
- e) **Difesa Legale** nel caso in cui le Persone Assicurate **debbono presentare opposizione avanti l'Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria.** Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 1.000.
- f) **Difesa Legale** nel caso in cui il Contraente debba presentare opposizione, qualora gli venga contestata la violazione di norme di legge, regolamentari o di diligenza da parte del proprio Ordine Professionale/Autorità, con avvio di procedimento disciplinare a proprio carico. La tutela vale anche per l'impugnazione del provvedimento sanzionatorio davanti al Giudice Ordinario di primo grado.

Tutte le garanzie si intendono prestate oltre che per l'immobile indicato nel frontespizio della polizza, anche per gli altri immobili identificati in polizza nell'allegato “segue elenco rischi”, nei quali viene svolta l'attività, purché per essi sia stato corrisposto il relativo sovrappremio.

CONSULENZA LEGALE TELEFONICA

Ad integrazione delle garanzie, la Società garantisce un servizio di Consulenza telefonica nell'ambito delle materie previste in polizza, tramite il **numero verde 800/849090** oppure scrivendo a **consuld@das.it**. L'Assicurato potrà telefonare nell'orario d'ufficio per ottenere:

- consulenza legale;
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;

- consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l'Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.

ARTICOLO 20 PERSONE ASSICURATE

Le garanzie operano a favore del Contraente ed inoltre delle Persone che collaborano nell'attività professionale, vale a dire i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro (), i familiari, gli affini, i praticanti e gli stagisti.

ARTICOLO 21 COPERTURA DIPENDENTE AREA MEDICA

Qualora in polizza sia stata barrata la casella "DIPENDENTE AREA MEDICA" si conviene che le garanzie operano esclusivamente a favore del Contraente nell'ambito dell'attività svolta come lavoratore subordinato o parasubordinato, esclusa ogni attività libero professionale.

ARTICOLO 22 COPERTURA STUDIO ASSOCIATO

Qualora in polizza sia stata barrata la casella "STUDIO ASSOCIATO" si conviene che le garanzie operano nei confronti di tutti i Liberi Professionisti appartenenti allo Studio Associato.

ARTICOLO 23 ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- materia fiscale, tributaria e materia amministrativa, salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in polizza;
- controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere, salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in polizza;
- vertenze relative a inadempienze contrattuali, salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in polizza;
- controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla costruzione di beni immobili;
- vertenze col proprio datore di lavoro, salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in polizza;
- vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda.

ARTICOLO 24 VALORE IN LITE

Nelle controversie di diritto civile di natura contrattuale ed extracontrattuale per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a € 500, la garanzia verrà prestata solo per la fase stragiudiziale, con esclusione della fase giudiziale.

ESTENSIONI DI GARANZIA

(valide solo se espressamente indicate nel frontespizio della polizza e se per esse è stato corrisposto il relativo premio)

VERTENZE COL DATORE DI LAVORO

In estensione a quanto previsto all'Art. 19, la garanzia viene prestata anche per la tutela dei diritti del Contraente in qualità di lavoratore subordinato o parasubordinato, qualora debba sostenere vertenze nascenti dal suo contratto di lavoro, compresa l'eventuale azione di rivalsa che il datore di lavoro intenda esercitare nei suoi confronti per ottenere il risarcimento di quanto pagato a terzi.

ANTICIPO SPESE PENALE DOLOSO

A parziale modifica di quanto previsto all'Art.19 lett. b), nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, la Società provvederà all'anticipo delle spese, nel limite

della somma di € 3.000, in attesa della definizione del giudizio. Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento o derubricazione del reato da doloso a colposo o in caso di estinzione del reato, la Società richiederà allo stesso, il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio.

SPESE DI RESISTENZA

A parziale modifica di quanto previsto all'Art.19 lett. d), nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile verso terzi, pur essendo regolarmente esistente, non possa essere attivata in quanto non operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera in primo rischio. Resta fermo che la Società si riserva di chiedere in qualsiasi momento l'esibizione della polizza di Responsabilità Civile verso terzi; in mancanza di esibizione della polizza, la presente garanzia non sarà operante.

PACCHETTO CONTRATTUALE

In estensione a quanto previsto all'Art. 19, la garanzia viene prestata anche per la tutela dei diritti del Contraente nell'ambito dell'attività dichiarata in polizza, qualora debba sostenere vertenze per :

- controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi;
- controversie individuali di lavoro con soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro;
- controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti gli immobili identificati in polizza ove viene svolta l'attività;

VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI

VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI 5 CASI

In estensione a quanto previsto all'Art.19, la garanzia viene estesa alle vertenze contrattuali compreso il recupero di crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, con il limite di cinque denunce per ciascun anno assicurativo. La garanzia vale per le spese legali relative all'intervento della Società, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale.

Limitatamente ad una sola denuncia per ciascun anno assicurativo, delle cinque indicate sopra, la garanzia viene estesa anche alla fase giudiziale. Si precisa che qualora nei confronti del debitore risultino situazioni economiche pregiudizievoli o verifiche di carenza beni o risultati pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale, attestata da visure o da informazioni commerciali acquisite dalla Società, la garanzia verrà limitata alla sola fase stragiudiziale della vertenza, con esclusione quindi della successiva fase giudiziale (atto di citazione, emissione di decreto ingiuntivo) ed esecutiva (precetto, pignoramento, ecc), fatte salve la stesura e deposito della domanda di ammissione del credito in caso di procedura concorsuale già avviata.

VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI 10 CASI

In estensione a quanto previsto all'Art.19, la garanzia viene estesa alle vertenze contrattuali compreso il recupero di crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, con il limite di dieci denunce per ciascun anno assicurativo.

La garanzia vale per le spese legali relative all'intervento della Società, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale.

Limitatamente a due denunce per ciascun anno assicurativo, delle dieci indicate sopra, la garanzia viene estesa anche alla fase giudiziale. Si precisa che qualora nei confronti del debitore risultino situazioni economiche pregiudizievoli o verifiche di carenza beni o risultati pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale, attestata da visure o da informazioni commerciali acquisite dalla Società, la garanzia verrà limitata alla sola fase stragiudiziale della vertenza, con esclusione quindi della successiva fase giudiziale (atto di citazione, emissione di decreto ingiuntivo) ed esecutiva (precetto, pignoramento, ecc), fatte salve la stesura e deposito della domanda di ammissione del credito in caso di procedura concorsuale già avviata.

VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI 15 CASI

In estensione a quanto previsto all'Art.19, la garanzia viene estesa alle vertenze contrattuali compreso il recupero di crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San



Marino, con il limite di **quindici denunce** per ciascun anno assicurativo. La garanzia vale per le spese legali relative all'intervento della Società, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale.

Limitatamente a **tre denunce** per ciascun anno assicurativo, delle quindici indicate sopra, la garanzia viene estesa anche alla fase giudiziale. Si precisa che qualora nei confronti del debitore risultino situazioni economiche pregiudizievoli o verifiche di carenza beni o risulti pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale, attestate da visure o da informazioni commerciali acquisite dalla Società, la garanzia verrà limitata alla sola fase stragiudiziale della vertenza, con esclusione quindi della successiva fase giudiziale (atto di citazione, emissione di decreto ingiuntivo) ed esecutiva (precetto, pignoramento, ecc), fatte salve la stesura e deposito della domanda di ammissione del credito in caso di procedura concorsuale già avviata.

ESTENSIONE ALL'ESTERO PER I CREDITI NON CONTESTATI

La garanzia Vertenze contrattuali con i clienti viene estesa al recupero dei crediti nei limiti ivi espressi che non siano in contestazione, che debbano essere eseguiti in un Paese dell'Unione europea ed inoltre nel Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.

VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI ESCLUSO IL RECUPERO DEI CREDITI

In estensione a quanto previsto all'Art.19 la garanzia viene estesa alle vertenze contrattuali con i clienti relative a contestazioni in merito a forniture di beni e/o prestazioni di servizi che l'Assicurato effettui, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, con esclusione del recupero dei crediti e con il limite di **tre denunce** per ciascun anno assicurativo.

PACCHETTO DIFESA AL VOLANTE

In estensione a quanto previsto all'Art. 19, la garanzia viene prestata anche per la tutela dei diritti delle Persone Assicurate in relazione alla proprietà, alla guida o all'utilizzo di veicoli.

Tale tutela si sostanzia nella:

- a) **Difesa Legale** nel caso in cui le Persone Assicurate subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi; sono compresi i danni subiti alle persone e alle cose di loro appartenenza;
- b) **Difesa Legale** nel caso in cui le Persone Assicurate debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale. Si intendono comprese in garanzia anche le vertenze aventi per oggetto l'acquisto e la vendita di veicoli a motore.
- c) **Difesa Legale** delle Persone Assicurate qualora siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. Qualora l'Assicurato sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada) o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, la Società rimborserà all'Assicurato le spese legali garantite in polizza. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
- d) **Difesa Legale** delle Persone Assicurate qualora debbano presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
- e) **Difesa Legale** delle Persone Assicurate qualora debbano presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, irrogate in conseguenza diretta ed esclusiva di un incidente stradale e connesse allo stesso;
- f) **Difesa Legale** delle Persone Assicurate qualora a parziale deroga di quanto previsto all'Articolo 23 - Esclusioni, debbano presentare opposizione avanti l'Autorità competente avverso l'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa.

Tale garanzia vale:

- quando l'applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente della circolazione stradale, purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull'attribuzione della responsabilità;
- ove la sanzione amministrativa non fosse connessa ad un incidente della circolazione stradale, o non avesse influenza sulla dinamica dello stesso o sull'attribuzione di responsabilità la garanzia di cui alla lettera f) sarà operante con il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo, ove ne sussistano i presupposti per presentare il ricorso e l'ammontare della sanzione sia superiore ad € 100,00. La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla predisposizione dell'opposizione e/o

del ricorso, restando a carico dell'Assicurato l'onere di provvedere al deposito o alla presentazione dello stesso agli Uffici competenti.

PERSONE ASSICURATE:

Le garanzie operano a favore:

- se la copertura è prestata su veicolo identificato: del proprietario, del conducente e dei trasportati di tale veicolo;
- se la copertura è prestata su persona identificata: di tale persona, del proprietario e dei trasportati del veicolo da lei condotto.

ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa se:

- il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente, oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante; tale esclusione opera solo per il Conducente Assicurato;
- il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA; tale esclusione opera solo per il proprietario del veicolo.
- il veicolo è usato in difformità da immatricolazione; tale esclusione opera solo per il proprietario del veicolo.

GARANZIE RAMO PERDITE PECUNIARIE INCLUSE NEL PACCHETTO DIFESA AL VOLANTE

INDENNITA' E RIMBORSI

La garanzia viene altresì prestata per il rimborso delle seguenti spese ed il pagamento delle seguenti indennità:

La Società assicura:

1. il rimborso delle spese di recupero e traino del veicolo a seguito di guasto o incidente, dal luogo dell'arresto fino ad un officina, con un massimo di:

<i>Tipo di veicolo</i>	<i>Italia, Stato Vaticano e San Marino</i>	<i>Paesi europei e Paesi che si affacciano sul Bacino del Mare Mediterraneo</i>
Veicoli conducibili con patente di guida A – B	€ 105,00	€ 155,00
Tutti gli altri veicoli	€ 210,00	€ 310,00

sono altresì comprese le integrazioni a liquidazioni effettuate da altra Compagnia di assicurazione;

2. indennità di € 100,00 complessive per duplicazione del Documento di Guida, della Carta di circolazione, del Certificato di proprietà o della targa del veicolo distrutti, smarriti o sottratti.

RECUPERO PUNTI E RIESAME PATENTE

La Società assicura, nel caso in cui le Persone Assicurate subiscano una decurtazione di punti dal loro Documento di Guida, in conseguenza di violazioni di articoli del Nuovo Codice della Strada commesse successivamente alla decorrenza della copertura assicurativa:

1. il rimborso delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 500,00, quale contributo alle spese di partecipazione ad un corso di aggiornamento organizzato da Autoscuola o da altri soggetti autorizzati, per recuperare i punti perduti;
2. il rimborso delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 1.000,00 qualora, a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, si renda necessario sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione del Documento di Guida, a condizione che l'Assicurato che ne aveva la possibilità, abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento per riacquistare il punteggio perduto.

I rimborsi non sono cumulabili tra loro in caso di contemporanea decurtazione dei punti su più Documenti di Guida appartenenti al medesimo Assicurato.

NOTA INFORMATIVA
Contratto di assicurazione di Tutela Legale e Perdite Pecuniarie
per la copertura dei rischi nell'ambito dell'Attività Professionale denominato

Difesa *professionista*

Area Medica

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

GLOSSARIO

A) Assicurativo

Addetti	I soggetti indicati nell'Articolo "Persone Assicurate" di cui al fascicolo " Disposizioni particolari che regolano le coperture " fatta eccezione per gli stagisti.
Assicurazione/ Contratto	Il Contratto di assicurazione.
Assicurato	Colui a favore del quale opera l'assicurazione.
Carenza Assicurativa	Il periodo dove non c'è copertura contrattuale.
Caso assicurativo/sinistro	La controversia o il procedimento per i quali è prestata l'assicurazione.
Contraente	Chi stipula il contratto di assicurazione.
Copertura	Il contenuto delle garanzie individuato nel fascicolo " Disposizioni particolari che regolano le coperture ".
Indennizzo / Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro/caso assicurativo.
Libro Unico del Lavoro	Registro nel quale vengono iscritti i lavoratori subordinati a tempo determinato e indeterminato, i lavoratori interessati a collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto, i lavoratori somministrati o interinali.
Massimale	La somma entro la quale la Società risponde per ogni caso assicurativo / sinistro.
Parti	Il Contraente e la Società.
Polizza	Il documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio	Il corrispettivo dovuto alla Società a fronte del rischio assunto in garanzia.
Società/Assicuratore	L'impresa assicuratrice, e cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA
Valore in lite	Il valore del contendere.

B) Giuridico

Anno/annualità/annuo/annuale	Periodo di tempo pari a 365 o 366 giorni a seconda dell'anno di calendario cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.
Arbitrato	È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.
Assistenza stragiudiziale	È l'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.
Contravvenzione	È un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.
Danno extracontrattuale	È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
Delitto	È un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce: - delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia; - delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute; - delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa o la reclusione.

Diritto civile	È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.
Diritto penale	È il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.
Fatto illecito	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
Insorgenza (del caso assicurativo/sinistro)	Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso. Più specificamente, l'insorgenza è: - nell'ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato; - nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso; - nell'ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.
Lavoro parasubordinato	Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, senza vincolo di subordinazione, collegato però ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa (D.Lgs. 276/03).
Mese/mensile/mensilità	Periodo di tempo pari a 30 o 31 o 28 o 29 giorni, a seconda del mese di calendario cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.
Procedimento penale	Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
Reato	Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
Sanzione amministrativa	Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. È quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell'Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall'Autorità Giudiziaria.
Spese di giustizia	Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).
Spese di soccombenza	Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile).
Spese peritali	Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).
Transazione	Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
Vertenza contrattuale	Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

a) Il Contratto sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione – Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 026. Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali SpA. Capitale sociale € 2.750.000,00 interamente versato;

b) Sede legale: 37135 Verona (Italia);

c) La Direzione Generale in Italia: 37135 Verona (Italia) – Via Enrico Fermi n. 9/B;

d) recapito telefonico: +39 045 8372611, sito internet: www.das.it, e-mail: dasdifesalegale@pec.das.it;

e) l'Impresa di assicurazioni è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 "Tutela Legale" (con Decreto Ministeriale 26/11/1959 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11/12/1959), n.16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008), ed è iscritta al numero n. 1.00028 sez. I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

Si rinvia al sito internet dell'Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazioni

Il patrimonio netto ammonta a 17,52 milioni di euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 2,75 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 12,01 milioni di euro.

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 1,49 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta.

Avvertenza: la disdetta, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata all'assicuratore almeno trenta giorni prima della scadenza.

Si rinvia all'art. 2 delle Condizioni Generali di Contratto per gli aspetti di dettaglio.

1. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto è destinato all'assicurazione della tutela dei diritti dell'Assicurato per i rischi di assistenza stragiudiziale e giudiziale in qualità di libero professionista e/o dipendente di Ente/Azienda Pubblica o Privata e/o Medico convenzionato con SSN regolarmente abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale e delle altre Persone Assicurate nell'ambito dell'Attività dichiarata.

Il Contraente potrà scegliere di abbinare al "**Pacchetto 6 punti**" le seguenti Coperture:

- Vertenze col datore di lavoro (acquistabile solo se il Contraente è dipendente);
- Anticipo Spese Penale Doloso;
- Spese di Resistenza;
- Pacchetto Contrattuale;
- Vertenze Contrattuali con i Clienti 5 casi (solo in abbinamento con il Pacchetto Contrattuale);
- Vertenze Contrattuali con i Clienti 10 casi (solo in abbinamento con il Pacchetto Contrattuale);
- Vertenze Contrattuali con i Clienti 15 casi (solo in abbinamento con il Pacchetto Contrattuale);
- Estensione all'Estero per i crediti non contestati (solo in abbinamento con Vertenze contrattuali)
- Vertenze Contrattuali con i Clienti escluso il recupero dei crediti (solo in abbinamento con il Pacchetto Contrattuale);
- Pacchetto Difesa al Volante (le garanzie sono riferite sia all'assistenza legale, ramo Tutela legale, che a quelle indennitarie, ramo Perdite Pecuniarie).

L'assicurazione è prestata in base alle Coperture prescelte dal Contraente.

Per i dettagli delle garanzie, si rinvia:

• **sempre** agli articoli 16 e 17 delle "Condizioni Generali di Contratto" e all'articolo 19 delle "Disposizioni Particolari che regolano le Coperture"

• **a seconda delle Coperture prescelte dal Contraente**, ai seguenti Paragrafi: Vertenze col datore di lavoro, Anticipo Spese Penale Doloso, Spese di Resistenza, Pacchetto Contrattuale; Vertenze contrattuali con i clienti 5 casi, Vertenze contrattuali con i clienti 10 casi, Vertenze contrattuali con i clienti 15 casi, Estensione all'Estero per i crediti non contestati, Vertenze contrattuali con i clienti escluso il recupero dei crediti, Pacchetto Difesa al Volante delle "Disposizioni Particolari che regolano le Coperture"

Avvertenze:

Le Coperture sopra riportate si riferiscono alla gamma di garanzie offerte dal contratto. Le Coperture specifiche operanti debbono essere individuate nella polizza sottoscritta dal Contraente, per le quali è stato pagato il relativo sovrapprezzo. Al Contraente verranno consegnate le Condizioni di Contratto relative alle sole coperture acquistate.

Avvertenze:

Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Le principali limitazioni ed esclusioni sono riportati in specifici articoli o paragrafi

- Regolazione Premio Trascorso e Adeguamento Nuovo Premio – art. 7 delle Condizioni Generali di Contratto;
- Denuncia del Caso Assicurativo e Scelta del Legale – art. 12 delle Condizioni Generali di Contratto;
- Gestione del Caso Assicurativo – art. 13 delle Condizioni Generali di Contratto;
- Ambito e Garanzie – art. 19 delle Disposizioni Particolari che regolano le Coperture;
- Esclusioni – art. 23 delle Disposizioni Particolari che regolano le Coperture;
- Valore in Lite – art. 24 delle Disposizioni Particolari che regolano le Coperture;
- Vertenze Contrattuali con i Clienti 5 casi, paragrafo delle Disposizioni Particolari che regolano le Coperture;
- Vertenze Contrattuali con i Clienti 10 casi, paragrafo delle Disposizioni Particolari che regolano le Coperture;
- Vertenze Contrattuali con i Clienti 15 casi, paragrafo delle Disposizioni Particolari che regolano le Coperture;
- Estensione all'Estero per i crediti non contestati, paragrafo delle Disposizioni Particolari che regolano le Coperture;
- Vertenze Contrattuali con i Clienti escluso il recupero dei crediti, paragrafo delle Disposizioni Particolari che regolano le Coperture;
- Esclusioni – Paragrafo Pacchetto Difesa al Volante Disposizioni Particolari che regolano le Coperture.

Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - limiti minimi di valore in lite, massimali e carenze. Si rinvia agli artt. 12, 13, 16, 17, 18 delle Condizioni Generali di Contratto per gli aspetti di dettaglio, agli artt. 19, 24 e ai Paragrafi: Anticipo Spese Penale Doloso, Pacchetto Difesa al Volante delle "Disposizioni Particolari che regolano le Coperture" per gli aspetti di dettaglio.

Esempio numerico di massimo esborso di massimale:

In caso di sinistro con spese legali pari a € 25.000,00 e massimale per sinistro pari a € 21.000,00:

- ❑ le spese legali che eccedono i € 21.000,00, pari a € 4.000,00, non verranno indennizzate/rimborsate rimanendo a carico dell'Assicurato;
- ❑ le spese legali fino a € 21.000,00 verranno totalmente indennizzate/rimborsate.

Esempio numerico di limite minimo di valore in lite:

se il limite minimo di valore in lite è di € 500,00:

- ❑ i sinistri di valore in lite fino a € 500,00 verranno indennizzati/rimborsati (nei limiti dei massimali previsti) solo per la fase stragiudiziale;
- ❑ i sinistri di valore in lite superiore a € 500,00 verranno indennizzati/rimborsati (nei limiti dei massimali previsti) sia per la fase stragiudiziale che giudiziale.

Esempio di carenza:

se è presente una carenza pari a 90 giorni:

- ❑ i sinistri insorti entro 90 giorni dalla stipula del contratto non verranno indennizzati/rimborsati
- ❑ i sinistri insorti successivamente ai 90 giorni dalla stipula del contratto verranno indennizzati/rimborsati (nei limiti dei massimali previsti).

2. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio

Avvertenze:

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave).

Avvertenze:

L'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell'Assicurato/Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontaria dello stesso, non pregiudicheranno questa assicurazione, purché tali errori od omissioni siano avvenute in buona fede. Resta inteso che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. Si rinvia all'art. 4 delle Condizioni Generali di Contratto per gli aspetti di dettaglio.

3. Aggravamento e diminuzione del rischio

Avvertenze:

L'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto agli artt. 1897 e 1898 del codice civile.

Avvertenze:

L'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell'Assicurato/Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontaria dello stesso, non pregiudicheranno questa assicurazione, purché tali errori od omissioni siano avvenute in buona fede. Resta inteso che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Si rinvia all'art.4 delle Condizioni Generali di Contratto per gli aspetti di dettaglio

4. Premi

Il pagamento del premio è annuo. Alla stipulazione del contratto è possibile optare per il frazionamento del premio annuo in rate semestrali, quadrimestrali o trimestrali; in tal caso il premio viene aumentato del 3%. Il frazionamento è ammesso purché la singola rata non sia inferiore a 24 euro.

I possibili mezzi di pagamento sono tutti quelli ammessi dalla legge italiana, I pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l'ammontare del premio annuo (ancorché frazionato) non superi l'importo di € 750,00.

Avvertenze:

La Società applica uno sconto di premio automatico quando il Contraente attiva la Copertura come Dipendente ed un aumento del premio quando il Contraente attiva la Copertura come Studio associato. Si rinvia agli artt. 20, 21, 22 delle "Disposizioni Particolari che regolano le Coperture" per gli aspetti di dettaglio.

5. Adeguamento del premio e delle somme assicurate

Le somme assicurate ed il premio possono essere soggetti ad indicizzazione. Si rinvia all'artt. 6 e 7 delle Condizioni Generali di Contratto.

6. Surroghe/rimborsi

Avvertenze:

Ai sensi dell'art. 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

Avvertenze:

Il contratto prevede all'art.15 che tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

7. Diritto di recesso

Avvertenze:

Il contratto prevede, sia per il Contraente sia per l'Assicuratore, la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge o dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno 30 giorni. Si rinvia all'art. 3 delle Condizioni Generali di Contratto.

8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.

Avvertenze:

- Resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del codice civile per cui se l'assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo, mentre se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto;
- l'Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
- gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
- l'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza.

9. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

10. Regime fiscale

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

1. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenze:

La denuncia del caso assicurativo deve essere fatta tempestivamente per iscritto come previsto dell'art. 12 delle Condizioni Generali di Contratto e con la narrazione del fatto (data, luogo e cause del sinistro) e la trasmissione di tutti gli atti e documenti occorrenti.

Per la gestione del caso assicurativo si rinvia all'art. 13 delle Condizioni Generali di Contratto.

2. Reclami

Eventuali reclami riguardanti la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto a:

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA
Servizio Clienti
Via Enrico Fermi, 9/B
37135 Verona
Telefax: 045 8351025
Posta elettronica: servizio.clienti@pec.das.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse collettivo):

ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA
Fax: 06 42133745 - 06 42133353

I reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni assicurative e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti;

3. Arbitrato

Avvertenza: in caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo di un giudizio o di un ricorso la questione potrà essere demandata ad un arbitro secondo quanto stabilito nell'art. 14 delle Condizioni Generali di Contratto. In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria..

* * *

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Nota informativa Mod. N.I. 1205/DB-PRM

I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati a Maggio 2012

Nota informativa - pagina 5 di 5

D.A.S. SpA
Assicurazioni Difesa Legale

